

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
----------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01625 Fenu: Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi	103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
--------------------------------------------------	-----

5-01624 Borrelli: Interventi per potenziare le disposizioni sulla tassazione degli extraprofitto bancari	104
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
--------------------------------------------------	-----

5-01622 Del Barba: Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie	104
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	110
--------------------------------------------------	-----

5-01623 Centemero: Iniziative volte a superare il criterio di unicità previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR)	104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	112
--------------------------------------------------	-----

5-01626 De Palma: Interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali	104
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	114
--------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atto n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 30 novembre 2023. Segnala tuttavia che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e che sebbene la Commissione possa iniziarne l'esame, non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa; avverte altresì che, secondo quanto riferito informalmente dal Governo, la predetta intesa è stata raggiunta e verrà presumibilmente trasmessa a breve al Parlamento.

Invita quindi il relatore a illustrare il contenuto del provvedimento.

Saverio CONGEDO, *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo, costituito da 7 articoli, avvia l'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 111 del 2023 in materia di imposta sui redditi.

L'articolo 1, al comma 1, provvede, esclusivamente per l'anno 2024, alla riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 e precisamente stabilisce un'unica aliquota al 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro, sopprimendo l'aliquota del 25 per cento prevista per i redditi da 15 a 28 mila euro. L'intervento comporta l'abbassamento di due punti percentuali dell'aliquota per tutti i soggetti che hanno redditi rientranti nel soppresso secondo scaglione. Restano confermate le due aliquote previste per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (35 per cento) e quella applicabile ai redditi oltre 50.000 euro (43 per cento). Il comma 2 eleva invece, sempre per l'anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione per i

redditi da lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati prevista all'articolo 13, comma 1, lettera a) del TUIR. Ciò implica che si ampli fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene così parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Il comma 3, con una modifica di coordinamento, garantisce la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina attualmente vigente a regime, sterilizzando il possibile effetto negativo dell'aumento dell'importo di cui al comma 2. Si prevede in particolare che il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2020 spetti, per l'anno 2024 a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, ossia dell'importo riconosciuto dal comma precedente in aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente. Il comma 4, infine, prevede che ai fini della determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano nuove aliquote e no tax area contenute nei commi 1 e 2.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, una revisione delle agevolazioni fiscali per i percettori di reddito superiore a 50.000 euro (ossia per i soggetti che possiedono redditi assoggettati all'aliquota d'imposta dell'ultimo scaglione), sempre con riferimento esclusivo all'anno 2024.

In particolare il comma 2 introduce i fini IRPEF per questi contribuenti una diminuzione di un importo pari a 260 euro in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie. Inoltre, la medesima diminuzione di un importo pari a 260 euro è applicata alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS,

alle iniziative umanitarie, religiose o laiche, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore e ai premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi. Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L'articolo 3 è diretto a coordinare, in relazione alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF per l'anno 2024, il regime delle aliquote delle relative addizionali regionali e comunali. Per le addizionali regionali la disciplina si caratterizza in termini sostanzialmente analoghi a quanto già fatto in occasione della riduzione del numero di scaglioni da cinque a quattro con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 1 in primo luogo rinvia al 15 aprile 2024 il termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposizione) per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 per le addizionali regionali all'IRPEF. Conseguentemente il comma 2 fissa al 15 maggio 2024 il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze. I commi 3 e 4 disciplinano invece l'aggiornamento delle aliquote dell'addizionale comunale. Si prevede in particolare che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modifichino, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3). Nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, per i comuni nei quali nell'anno 2023 risultano vigenti le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, per l'anno 2024 trovano applicazione esclusivamente la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti

nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota (come avviene per l'imposta sul reddito ai sensi dell'articolo 1).

L'articolo 4 introduce una forma di agevolazione per le imprese che assumono nuovi dipendenti. In particolare l'articolo 4 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (che è l'anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In particolare il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile « all'incremento occupazionale » che viene determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa (comma 1). Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all'incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all'allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative del presente articolo, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5 mentre il comma 7 disciplina in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede l'articolo 1 le modalità di calcolo dell'acconto sull'imposta sui redditi

dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni del presente articolo.

L'articolo 5 abroga la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. La disposizione prevede anche, al comma 2, la relativa copertura finanziaria nonché la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4. In particolare si dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: *a)* quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; *b)* quanto a 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; *c)* quanto a 4.879,9 milioni di euro per l'anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5.

Infine ricorda che l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore dello schema di decreto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i colleghi a intervenire.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene allo scopo di richiedere al Governo e al relatore ulteriori informazioni sull'impatto del provvedimento in esame, che costituisce il primo segmento di attuazione della riforma fiscale, con particolare riferimento agli effetti delle disposizioni sui conti pubblici.

Saverio CONGEDO, *relatore*, rammenta che nella documentazione trasmessa a corredo dell'atto del Governo in esame è presente sia la Relazione tecnica, sia l'analisi di impatto della regolamentazione, che al punto 4 reca una valutazione dell'impatto delle misure sotto il profilo economico, sociale e ambientale, suddiviso per categoria di destinatari.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) in particolare si concentra sull'articolo 2 dello schema, che diminuisce di un importo pari a 260 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, con riferimento a specifici oneri; rammenta che tale disposizione incide tra l'altro sulle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali a favore delle Onlus. Chiede al riguardo come questa disposizione, che di fatto riduce l'ammontare dei vantaggi fiscali, si concili con le vigenti disposizioni fiscali previste per gli enti del terzo settore e, in particolare, con quelle che prevedono l'applicazione dell'imposta di registro nel caso di donazioni a favore dei predetti enti.

Saverio CONGEDO, *relatore*, pur comprendendo la questione sollevata dal collega D'Alfonso, rileva che le disposizioni dello schema non disciplinano direttamente il regime fiscale delle donazioni agli enti del terzo settore, che potrà essere oggetto di successivi interventi applicativi della riforma fiscale. Rileva altresì che la riduzione delle detrazioni prevista dall'articolo 2 dello schema riguarda specifiche

categorie di contribuenti, ovvero quelli il cui reddito complessivo è superiore a 50.000 euro annui. Coglie comunque l'occasione per invitare il Governo a svolgere ulteriori riflessioni sul novero degli oneri esclusi dalla riduzione.

Emiliano FENU (M5S) interviene per sottolineare che – anche traendo spunto dalla recente audizione di Confindustria presso la Commissione Bilancio – non appare chiara la politica del Governo in tema di investimenti e patrimonializzazione delle imprese. Se da un lato lo schema in esame infatti abolisce l'istituto dell'ACE, dall'altro lato la disciplina sulla tassazione degli extraprofitti delle banche di fatto consente di non versare l'imposta straordinaria a patto di adottare misure per rafforzare la patrimonializzazione degli istituti bancari. Ritiene inoltre insufficiente l'insieme di misure volte ad abbattere il cuneo fiscale.

Sotto un diverso profilo, rileva che lo schema di decreto in esame introduce incentivi per le assunzioni di personale qualificato, mentre il sistema produttivo lamenta la carenza di detto personale e, comunque, ricorda che il Governo ha ridotto gli incentivi legati alla cosiddetta formazione 4.0. A fronte di un defianziamento delle misure in favore degli investimenti, sottolinea, permane un incremento generalizzato dei tassi di interesse.

Ribadisce quindi che il taglio del cuneo fiscale non appare una misura efficace, a fronte dell'assenza di interventi che consentano al sistema produttivo italiano di investire per migliorare la produttività.

Rammenta infine come la situazione macroeconomica internazionale si profili negativa – come rilevato ultimamente dal Ministro per l'economia Giorgetti – e, in particolare, ricorda che la Germania è in stagnazione economica e, presumibilmente, tra qualche anno sarà in recessione. Invita dunque la maggioranza a sollecitare il Governo a una maggiore riflessione sulle misure introdotte con lo schema in esame.

Saverio CONGEDO, *relatore*, raccogliendo il sollecito dei colleghi a una maggiore riflessione sulle tematiche contenute nel

provvedimento in esame, ritiene opportuno rinviare ad una successiva seduta la formulazione di una proposta di parere, anche al fine di poter acquisire le indicazioni che i gruppi vorranno trasmettergli.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sul tema della revisione delle agevolazioni fiscali chiede al relatore del provvedimento se si intenda avviare una riflessione sulla prevista riduzione delle misure in favore del Terzo Settore.

Saverio CONGEDO, *relatore*, nel prendere atto della questione sollevata dal collega Merola, ribadisce che la riduzione delle detrazioni è prevista esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia del provvedimento in titolo.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, se-

gnalando che la proposta di legge è all'esame della XIII Commissione congiuntamente all'A.C. 1123. Le due proposte, pur presentando alcune differenze, recano entrambe disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.

Le principali differenze delle due proposte si ritrovano negli articoli da 6 a 9 della proposta di legge C. 1304, che contengono disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, e nell'articolo 2 della proposta di legge C. 1123, che contiene una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che definiscano in modo dettagliato le modalità di tutela dell'attività esercitata dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

Il provvedimento in parola si compone di 11 articoli. Nel rinviare alla documentazione degli uffici per ulteriori informazioni, sinteticamente illustra il contenuto della proposta evidenziando i profili di competenza della VI Commissione Finanze.

L'articolo 1 prevede come finalità principale il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

L'articolo 2 individua un elenco di attività di cui i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. Più in particolare, in estrema sintesi, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di una o più delle seguenti attività: salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; conservazione e valorizzazione delle varietà coltu-

rali locali; allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

L'articolo 3 dispone la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa.

Segnala che riveste interesse per la Commissione Finanze in particolare l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano riconoscere specifici criteri di premialità, come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza.

L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, nonché per la stipula di convenzioni, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti. Ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. Il successivo articolo 15 consente alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, di stipulare convenzioni con gli im-

prenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre, mentre gli articoli 7, 8 e 9 prevedono che le regioni, gli enti locali e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette, così come le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, possano promuovere iniziative specifiche connesse alla Giornata nazionale.

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato «De agri cultura» riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema.

L'articolo 11 dispone la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 10 valutati nella misura di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.35.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01625 Fenu: Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi.

Angela RAFFA (M5S), in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emiliano FENU (M5S) replica per sottolineare che la reiterazione della richiesta di dati sulle agevolazioni fiscali per l'edilizia da parte del proprio gruppo parlamentare discende dalla costante opera di demonizzazione di tali istituti da parte del Governo. A fronte dei dati presentati dall'Esecutivo, le cifre diffuse sui mezzi di informazione appaiono infatti sproporzionate. Rammenta inoltre che, come anche da ultimo rivelato dai dati diffusi dalla Banca d'Italia, il *trend* delle entrate tributarie è in costante crescita e, dunque, a suo parere, le predette agevolazioni non hanno inciso negativamente sul gettito. A suo av-

viso la mancata reiterazione di dette agevolazioni rientra in una più generale assenza di efficaci incentivi alle imprese, in una condizione macroeconomica nazionale e internazionale non favorevole.

5-01624 Borrelli: Interventi per potenziare le disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti bancari.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, rammenta come la questione della tassazione degli extraprofitti sia una costante battaglia pubblica del proprio gruppo parlamentare. Indipendentemente dal settore in cui operano, ricorda che nell'attuale congiuntura economica alcune categorie di grandi e grandissime imprese hanno conseguito profitti del tutto indipendenti dalla propria capacità operativa. Rileva inoltre come la tassazione sugli extraprofitti delle banche, nonostante gli intendimenti originari del Governo, non abbia sortito gli attesi effetti.

5-01622 Del Barba: Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) nel riserverarsi di analizzare nel dettaglio i dati forniti dalla rappresentante del Governo, osserva come si possa sin d'ora rilevare che l'esposizione dello Stato ammonta a diverse centinaia di miliardi di euro. Lamenta tut-

tavia l'assenza di una risposta al fondamentale quesito riguardante l'ammontare delle garanzie escusse, né ritiene che la dichiarazione del Governo di un « attento monitoraggio » delle escussioni possa offrire alcuna rassicurazione. Chiede pertanto che tale informazione possa essere trasmessa al Parlamento.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto della richiesta del collega Marattin, auspicando che i dati richiesti possano essere forniti.

5-01623 Centemero: Iniziative volte a superare il criterio di unicità previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR).

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01626 De Palma: Interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta dell'Esecutivo.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C.1304, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il progetto di legge C. 1304, approvato dal Senato, adottato come testo base, ed abb., recante: « Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01625 Fenu: Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai bonus edilizi e alle modalità relative alla loro fruizione.

In particolare, gli Interroganti chiedono di sapere quale sia l'ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi distinguendo i dati per tipologia di bonus e con specificazione:

dell'ammontare delle detrazioni maturate per anno;

dell'ammontare delle detrazioni trasformate in crediti d'imposta a seguito di cessione o sconto in fattura, rispetto al totale delle detrazioni e con riferimento ai singoli bonus edilizi (in particolare il *superbonus 110%*);

l'ammontare dei crediti già oggetto di compensazione e la quota annua ancora smaltire;

l'attuale ammontare dei crediti del settore costruzioni, bancario, assicurativo, altri settori, e il valore delle compensazioni e del debito residuo per settore nonché la stima prudenziale della capienza fiscale residua;

la quota di crediti ancora classificabile come « incagliati ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo quesito, quanto all'ammontare delle detrazioni anno per anno ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 e 2021. Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle

detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno disponibili nei primi mesi del 2024.

	2020	2021
SUPERBONUS	512	16.157
BONUS FACCIATE	1.431	19.686

Dati in milioni di euro

Con riferimento al secondo quesito, nella allegata tabella sono, invece, indicate le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, rilevate dalle comunicazioni finora inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra *superbonus* e altre tipologie di bonus.

Nel medesimo file è indicato l'ammontare dei crediti di cui al punto precedente che sono stati finora utilizzati in compensazione tramite modello F24, specificando altresì l'importo delle rate fruite nel 2023 e l'ammontare delle rate residue dello stesso anno (terzo quesito).

Con riferimento al quarto quesito, l'Agenzia delle entrate fa presente che la distinzione dei crediti in base al settore economico di appartenenza del cessionario (costruzioni, bancario, assicurativo) richiede specifiche elaborazioni piuttosto complesse, che sono in corso di completamento e saranno fornite non appena disponibili.

Per quanto riguarda, poi, « la stima prudenziale della capienza fiscale residua » dei soggetti che detengono i crediti, l'Agenzia segnala che non è possibile determinare con sufficiente attendibilità la capacità di un certo soggetto di assorbire in compensazione i bonus edilizi ai fini del pagamento dei propri debiti fiscali e contributivi, in quanto ciò dipende da caratteristi-

che peculiari soggettive e propensioni individuali che non sono note.

Infine, si evidenzia che non è parimenti possibile determinare « la quota di crediti ancora classificati come incagliati » (quesito 5) in quanto l'Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motiva-

zioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo.

Uso interno

Bonus edilizi: sintesi delle cessioni e degli sconti in fattura, rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023 ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA								
Tipo detrazione	Tipo intervento	Ammontare bonus (SAL o lavori conclusi) - in milioni di euro						N. operazioni
		2020	2021	2022	2023	Totale		
Superbonus	Riqualificazione energetica (Super Ecobonus)	318,1	13.718,2	44.331,4	22.571,1	80.938,8	9.514.784	
	Riduzione rischio sismico (Super Sismabonus)	131,2	3.592,8	12.578,8	8.665,7	24.968,5	1.329.207	
	Totale Superbonus	449,3	17.311,0	56.910,2	31.236,8	105.907,3	10.843.991	
Altri bonus	Bonus ristrutturazione	1.104,0	6.428,5	5.157,0	1.030,3	13.719,8	2.847.305	
	Bonus facciate	653,3	24.416,5	609,8		25.679,6	3.220.062	
	Totale Altri bonus	1.757,3	24.845,0	5.766,8	924,2	25.373,3	6.067.367	
	Totale generale	3.210,3	56.854,1	67.093,7	33.527,2	160.685,3	19.514.294	

Bonus edilizi: crediti fruiti dai cessionari in compensazione tramite modello F24 (importi in milioni di euro)			
Tipo bonus	Crediti compensati (TOTALE)	DI CUI Crediti compensati (rate anno 2023)	Crediti residui non utilizzati (rate anno 2023)
Superbonus	18.345,3	15.046,1	1.689,9
Altri bonus	7.167,5	3.829,7	793,3
Totale	25.512,8	18.875,8	2.483,2

ALLEGATO 3

5-01624 Borrelli: Interventi per potenziare le disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti bancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'evidenziare come durante il periodo pandemico il settore bancario abbia registrato una forte crescita della liquidità nonché un notevole miglioramento della redditività, sottolinea come proprio tali elementi hanno indotto il Governo a introdurre, per l'anno 2023, l'imposta straordinaria sull'incremento del margine d'interesse (c.d. imposta sugli extraprofitti), di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, tesa a colpire la ricchezza prodotta dagli istituti di credito frutto di circostanze esterne che nulla hanno a che vedere con il normale svolgimento dell'attività bancaria.

Tuttavia, l'interrogante lamenta che a causa della facoltà concessa ai suddetti soggetti dal comma 5-bis del citato articolo 26 di optare, in luogo del versamento dell'imposta, per l'accantonamento, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta, viene, di fatto, fornito uno strumento di elusione dell'imposta stessa.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere « se non si ritenga opportuno ridare l'originaria efficacia alle disposizioni concernenti l'imposta straordinaria che, alla luce dell'evoluzione normativa, non ha prodotto i risultati attesi in termini di gettito ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione n. 5-01518 presentata dallo stesso Interrogante nella seduta del 24 ottobre 2023, l'articolo 26 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2023 ha isti-

tuito un'imposta straordinaria a carico delle banche.

All'esito della riscrittura della disciplina effettuata in sede parlamentare, la base imponibile del contributo coincide con l'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

È previsto che l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto sia commisurato non più allo 0,1 per cento dell'attivo ma allo 0,26 per cento dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La novella parlamentare ha, infine, introdotto un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le banche, in luogo dell'effettuazione del versamento della cennata imposta, possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo pari a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata.

Tale modifica consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata con utili relativi ad esercizi precedenti e, successivamente, con importi di altre riserve patrimoniali.

Tanto premesso, si ribadisce che la disciplina dell'imposta straordinaria in argo-

mento è stata ridisegnata in maniera tale da superare le criticità evidenziate dal settore bancario, contribuendo a rafforzare la garanzia delle liquidità dei depositi dei risparmiatori e lasciando, comunque, ferma

la possibile maturazione di un gettito che confluirà nell'apposito fondo finalizzato al finanziamento delle opportune misure volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie ed imprese.

ALLEGATO 4

5-01622 Del Barba: Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Del Barba e Marattin, si osserva, preliminarmente, che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e gli schemi di garanzia pubblica gestiti da SACE, apprestati dal Governo durante la pandemia e successivamente ricalibrati, in piena crisi energetica, stanno continuando a supportare le imprese nell'attuale contesto macroeconomico, ancora caratterizzato da elevata volatilità ed incertezza nonché da elevati tassi di interesse.

Gli ultimi dati sull'esposizione complessivamente garantita dello Stato, alla data del 30 giugno 2023, sono, come di consueto, ufficialmente riportati nella tabella delle garanzie di cui al Documento Programmatico di Bilancio, approvato, per l'anno 2024, dal Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2023 e trasmesso contestualmente alle Camere.

Al 30 giugno 2023 il volume complessivo delle principali garanzie pubbliche e, quindi, non solo di quelle a supporto delle imprese, ammontava a 305 miliardi di euro, pari al 14,9 per cento del PIL, di cui 158 miliardi di euro, pari circa il 7,7 per cento del PIL, riferiti alle misure emergenziali Covid; 31 miliardi di euro, pari circa 1,5 per cento, riferiti alle misure emergenziali energia; 116 miliardi di euro, pari circa il 5,7 per cento, riferiti agli schemi di garanzia fuori da regimi di emergenza (credito all'esportazione e altri schemi).

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI, si rappresenta che, a seguito della riforma della *governance* dello strumento, intervenuta con la legge di bilancio per l'anno 2022, che, mutuando alcuni de-

gli elementi già implementati per gli strumenti SACE, ha previsto, che il Fondo operi entro un limite massimo di impegni assumibili individuato annualmente nella legge di bilancio sulla base di un Piano annuale di Attività e di un Sistema dei limiti di rischio, entrambi approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, dal Consiglio di gestione del Fondo e successivamente, su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, con delibera CIPESS.

In particolare, per l'anno 2023, l'esposizione massima autorizzata in legge di bilancio, risulta pari a 225 miliardi di euro, di cui 45 miliardi riservati a nuove potenziali garanzie.

Inoltre, si segnala che, coerentemente al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, il Fondo PMI è stato autorizzato, in norma primaria, a concedere, per tutto il 2023, garanzie entro la misura massima dell'80 per cento, a copertura di finanziamenti di importo non superiore a 5 milioni di euro, concessi alle imprese per sopperire ad esigenze di liquidità, aggravate dal perdurare della crisi energetica, e fino al 90 per cento e a titolo gratuito per i prestiti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici.

Al 30 giugno 2023, l'esposizione dello Stato sul Fondo ammontava a circa 148 miliardi di euro, di cui 120 miliardi di euro riferiti al portafoglio Covid, ampiamente riconducibili entro il predetto limite massimo di 225 miliardi di euro.

È importante osservare che, rispetto ai circa 200 miliardi di euro di volumi di richieste di garanzia ricevute dal Fondo da marzo 2020 a giugno 2022, il portafoglio si sta riducendo, in linea con la previsione

del Gestore che riporta che circa il 70 per cento delle garanzie vedrà la sua scadenza naturale nel biennio 2026-2027.

Passando alle garanzie prestate da SACE prevalentemente in favore di imprese di media e grande dimensione, continua il sostegno, in particolare sullo strumento di SupportItalia, per tutto il 2023, ovvero fino alla scadenza prevista dal citato Quadro temporaneo di crisi – in questo caso con percentuali di copertura fino al 90 per cento – per le esigenze di liquidità delle imprese, derivanti sia dall’impatto del rincaro delle materie prime energetiche sulle relative strutture di costo, sia correlato alle coperture richieste sul mercato dei derivati energetici.

Al 30 giugno 2023, SACE ha complessivamente perfezionato garanzie, a valere su SupportItalia, per un importo totale di circa 20 miliardi di euro, a cui si aggiunge il portafoglio di garanzie perfezionate durante l’emergenza pandemica, a valere sullo schema Garanzia Italia, misura cessata il 30 giugno 2022 e in fase di ammortamento,

attualmente pari a circa 22 miliardi di euro.

L’ammontare complessivo delle garanzie concesse da SACE, inclusi gli altri schemi anche minori, ammonta a circa 47 miliardi di euro, volume che rientra ampiamente nel plafond di potenziale impegno massimo assumibile dallo Stato, pari a 200 miliardi di euro, previsto *ex lege* in relazione alle garanzie concesse a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto-legge liquidità), con lo stanziamento originariamente previsto a copertura del medesimo e alimentato dai premi è pari a circa 31.5 miliardi di euro.

Anche relativamente Garanzia Italia, in fase di ammortamento, si deve osservare la progressiva riduzione dell’esposizione statale, rispetto ai circa 40 miliardi di euro di volumi di richieste di garanzia ricevute da marzo 2020 a giugno 2022.

Le escussioni sono in linea con le previsioni dei gestori e sono oggetto di attento monitoraggio.

ALLEGATO 5

5-01623 Centemero: Iniziative volte a superare il criterio di unicità previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver evidenziato l'importanza dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) al fine di sostenere l'economia reale e la tutela del risparmio delle famiglie, chiedono: « se, e quali, iniziative si intendano adottare al fine di superare il criterio di unicità del PIR e consentire ai risparmiatori di sottoscrivere più PIR, nonché di consentire la contitolarità di un medesimo PIR, fermo restando i limiti quantitativi all'investimento (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi) ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

La sottoscrizione dei PIR implica l'applicazione di un regime fiscale agevolato consistente in un'esenzione:

dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;

dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento *mortis causa*.

La disciplina dei PIR, introdotta dall'articolo 1, comma 101 e ss. della legge 236 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche, ad opera di vari provvedimenti normativi, che hanno riguardato principalmente l'ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR con l'obiettivo di migliorare la diversificazione del portafoglio di investimenti PIR, aumentando la quota destinata a società quotate aventi una bassa capitalizzazione di mercato e a società non quotate.

La prima modifica della disciplina PIR è intervenuta ad opera dell'articolo 1, commi

da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), la quale, nella sostanza, ha modificato, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2019, l'ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR introducendo due ulteriori vincoli alla composizione degli stessi. Tali disposizioni, la cui disciplina attuativa è definita nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2019, si applica ai soli piani costituiti nel corso del 2019.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazione nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, (c.d. decreto-legge collegato alla legge di bilancio per il 2020), il quale, all'articolo 13-*bis*, nella sostanza, ha definito un nuovo ambito degli investimenti qualificati ai fini PIR, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2020.

Il citato articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato poi modificato dall'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d. decreto-legge rilancio), che, mediante l'introduzione del comma 2-*bis*, ha istituito un nuovo piano di risparmio a lungo termine specializzato in investimenti in società non quotate e PMI quotate, il c.d. « PIR-PMI », distinto dal c.d. PIR ordinario (ovvero il PIR disciplinato, a seconda dell'anno di costituzione, dalla legge di bilancio per il 2017, o dalla legge di bilancio per il 2019, o dal comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019).

La finalità di tali disposizioni è quella di introdurre una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell'economia reale italiana, in particolare quelli in favore delle società non quotate e delle PMI quotate, potenziando la

capacità dei PIR di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), al fine di incentivare ulteriormente la costituzione di « PIR-PMI » ha introdotto un'ulteriore agevolazione consistente in un credito d'imposta sulle minusvalenze e sulle perdite realizzate sugli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022 e detenuti per almeno cinque anni.

Tale misura è stata ulteriormente potenziata dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 77, e nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che hanno introdotto importanti novità:

l'aumento del limite annuale agli investimenti in PIR-PMI (articolo 68, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020);

la concessione di un credito d'imposta sulle minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati nei « PIR-PMI » realizzate dalle persone fisiche (articolo 1, commi da 219 a 225, della legge di bilancio per il 2021).

Pertanto, a legislazione vigente il regime agevolato, per i PIR-PMI, consiste, quindi, in:

un'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dalle attività finanziarie e dalla liquidità che concorrono a formare il piano;

un'esenzione dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento *mortis causa*;

un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati sugli strumenti finanziari, detenuti per almeno 5 anni, relativi agli investimenti qualificati effettuati nel corso del 2021 e del 2022.

Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni sono previste le seguenti condizioni:

gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni (requisito temporale);

il piano si costituisce con la destinazione di un determinato ammontare massimo di somme o valori (limiti all'entità dell'investimento), pari rispettivamente a 40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi per i PIR ordinari e a 300.000 euro annui e 1.500.000 euro complessivi per i PIR-PMI;

ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario e di uno o più PIR-PMI, inoltre ciascun piano non può avere più di un titolare (vincolo di unicità del PIR) - previsto al comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017.

La regola dell'unicità del PIR, prevista dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), è stata introdotta al fine di evitare fenomeni speculativi, in capo ai soggetti beneficiari della misura fiscale.

Il rigore di tale principio di unicità è stato mitigato dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) che ha previsto una deroga all'applicazione del menzionato articolo 1, comma 112 della legge di bilancio per il 2017, in considerazione del fatto che tali piani sono rivolti in misura prevalente verso investimenti in imprese di piccola e media dimensione, per le quali le difficoltà di reperire finanziamenti sono sensibilmente maggiori.

Il Governo, anche alla luce delle evoluzioni del mercato e nell'ottica di consentire una più ampia diffusione dello strumento, riserva di valutare un intervento che possa, superando l'impianto normativo attuale, dare nuovo e maggiore impulso ai PIR, anche superando l'unicità dello strumento.

ALLEGATO 6

5-01626 De Palma: Interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che dal 6 luglio 2023 è operativo l'indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), introdotto dall'articolo 6-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), al fine di valorizzare la dematerializzazione di tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, che vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come è noto, la PEC è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e progettata per offrire vantaggi in termini di immediatezza della comunicazione e certezza del contenuto.

Gli Onorevoli interroganti osservano che l'obbligo di conservare le PEC per 10 anni è da ricondurre agli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile che, al titolare del dato (Impresa a organizzazione pubblica) impongono l'obbligo di « conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali dei documenti e delle fatture ricevute e spedite ».

La conservazione digitale (c.d. sostitutiva), disciplinata dall'articolo 44 del CAD, è la procedura informatica che protegge, custodisce e assicura il valore legale dei documenti, come le fatture elettroniche, all'interno del sistema gestionale aziendale. A partire dal 1° gennaio 2022, secondo l'articolo 71 del CAD, ogni azienda dovrà gestire e conservare a norma i propri documenti informatici.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono « se non (si) ritenga opportuno emanare specifiche istruzioni volte a consentire ai contribuenti l'adozione delle buone pratiche necessarie per la conservazione digitale in formato legalmente valido dei documenti ed in particolare di quelli fiscali,

semplificando gli adempimenti e riducendo costi a loro carico, provvedendo altresì che gli operatori che forniscono i servizi digitali siano tenuti a garantire la conservazione per il numero di anni prescritto dalla legge e il loro corretto trasferimento ad altro operatore in caso di cessazione del servizio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova segnalare che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega al Governo per la riforma fiscale prevede, all'articolo 16, comma 1, di « *i* » incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica ».

In relazione alle richieste formulate dagli Onorevoli interroganti, si osserva che i temi della conservazione digitale dei documenti informatici riguardano l'attività di tutti i soggetti pubblici e non solo dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 (« Codice dell'amministrazione digitale ») e le relative Linee guida, adottate dall'Agid, contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice stesso, si applicano non solo a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma, per quanto concerne in particolare la conservazione dei documenti, anche ai privati, ove non diversamente previsto, e dunque anche agli operatori che forniscono i servizi di conservazione dei documenti informatici.

D'altro canto, in ipotesi di trasmissione telematica di un documento fiscale – ad

esempio, la dichiarazione dei redditi – si genera un « documento informatico », ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *p*), del citato CAD, secondo cui il documento informatico è « il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ».

Anche i documenti fiscali soggiacciono, dunque, alla disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici e, in particolare, alle disposizioni contenute all'articolo 43, del citato CAD, ed alle regole tecniche adottate dall'Agid (quali le « Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici », adottate nel mese di maggio del 2021, e il « Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici », adottato con Determinazione n. 455/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, che definisce i nuovi criteri per la fornitura di tali servizi).

Si evidenzia, poi, che in ambito fiscale, vigono regole peculiari non solo sulle modalità e sui tempi di conservazione dei documenti, ma anche in ordine alla relativa regolarità.

In particolare, è opportuno richiamare:

l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, ai sensi del quale « Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ministeriale e dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica »;

l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, il quale dispone che « 1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative

regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 »;

l'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 357 del 1994, a mente del quale « In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».

Ciò posto, si evidenzia che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 43, se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso al soggetto che lo conserva.

Pertanto, anche l’Agenzia, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 43 del CAD, rende disponibili, a cittadini ed imprese, i documenti informatici di carattere fiscale, attraverso servizi *online* accessibili previa identificazione con l’identità digitale di cui all’articolo 64 del CAD, e con le altre modalità previste dalla legge.

Da ultimo si rappresenta che il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle entrate è disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è conforme alle disposizioni normative sopra richiamate.